

Regolamento d'organizzazione

Gennaio 2009

In caso di divergenze giuridiche tra il testo originale e la traduzione in italiano è determinante quello in lingua tedesca.

Indice

Contenuto	Pagina
Art. 1 Disposizioni generali	3
Art. 2 Fondazione	
Art. 3 Consiglio di fondazione	
Art. 4 Commissione di previdenza del personale	5
Art. 5 Organo di controllo	6
Art. 6 Esperto	
Art. 7 Direzione	
Art. 8 Datore di lavoro	7
Art. 9 Responsabilità	
Art. 10 Responsabilità	
Art. 11 Modifiche	
Art. 12 Entrata in vigore	

In base agli art. 5 e 10 dell'atto di costituzione della fondazione Allvor, il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento d'organizzazione:

Art. 1 Disposizioni generali

¹ Il regolamento d'organizzazione regola l'organizzazione della fondazione e degli enti di previdenza. In esso sono definite le funzioni necessarie, i relativi compiti e le competenze.

² Gli organi della fondazione e le persone incaricate della direzione o altre persone alle quali sono stati affidati compiti diversi sono tenute ad osservare il più stretto segreto su tutti i fatti di cui esse sono venute a conoscenza durante l'esercizio della loro funzione. Esse sono vincolate in particolare sulle condizioni personali e finanziarie delle persone assicurate e dei beneficiari di rendite ed i relativi famigliari. L'obbligo del segreto professionale sussiste anche dopo l'abbandono della carica. Dopo l'uscita essi devono restituire tutti gli atti che sono in loro possesso.

³ La fondazione differenzia tra la contabilità della fondazione, la contabilità dei singoli enti previdenziali affiliati a Allvor Invest e quelli di Allvor Standard/ Comfort. La presentazione dei conti avviene secondo le disposizioni legali sulla contabilità finanziaria e si attiene ai principi della presentazione regolare dei conti e delle richieste dell'autorità di vigilanza.

⁴ Le disposizioni del presente regolamento d'organizzazione hanno carattere vincolante per tutti gli organi ed i servizi coinvolti e devono essere osservate, in ogni ambito, da tutte le persone che svolgono delle attività per la fondazione e per i rispettivi enti di previdenza.

Art. 2 Fondazione

¹ La fondazione istituisce, per ciascun datore di lavoro affiliato, un ente previdenziale separato per la gestione della previdenza a favore del personale sia a livello d'organizzazione sia contabile. Per i datori di lavoro affiliati ad Allvor Standard/Comfort è tenuto un ente previdenziale per ciascun datore di lavoro a livello organizzativo ed è attuata una contabilità integrale. Le disposizioni legali e regolamentari sono rispettate.

² La fondazione redige per ogni ente previdenziale affiliato ad Allvor Invest un bilancio e un rendiconto separato (incluso il calcolo del grado di copertura) e tiene almeno un conto ed un deposito titoli presso un istituto bancario. Per gli enti previdenziali affiliati ad Allvor Stan-

dard/Comfort è tenuta una contabilità separata solo nella misura in cui questo sia necessario per la verifica delle disposizioni legali e per la comprova dell'apporto di eventuali patrimoni speciali (bilancio e conto di gestione, incluso il calcolo del grado di copertura). La fondazione tiene almeno un conto ed un deposito titoli presso un istituto bancario. Questi compiti sono delegati alla direzione amministrativa. La contabilità titoli avviene tramite la banca depositaria o tramite la fondazione.

³ Al fine di garantire i rischi decesso, invalidità e longevità nei confronti degli aventi diritto secondo il regolamento di previdenza, la fondazione (rappresentata dal Consiglio di fondazione) ha la facoltà di stipulare contratti con compagnie d'assicurazioni o con altre fondazioni.

⁴ Contraente e beneficiaria di questi contratti è la fondazione. Le pretese delle persone aventi diritto sussistono unicamente nei confronti della fondazione e precisamente a debito dell'ente di previdenza del datore di lavoro affiliato.

⁵ La fondazione mette a disposizione del datore di lavoro, a favore delle persone assicurate, il regolamento di previdenza e, almeno una volta l'anno, un certificato di previdenza personale. L'adempimento di questo compito avviene tramite la direzione amministrativa.

⁶ Se un datore di lavoro affiliato non ottempera ai propri impegni finanziari nei confronti della fondazione nonostante la diffida, la fondazione ha la facoltà di sciogliere la convenzione d'affiliazione con effetto immediato per la fine di un mese. La commissione di previdenza del personale è obbligata ad informare i dipendenti affiliati e la cassa di compensazione AVS competente, rispettivamente la fondazione istituto collettore LPP. La fondazione può informare direttamente queste istanze con segnalazione alla commissione di previdenza del personale.

Art. 3 Consiglio di fondazione

¹ Il regolamento d'elezione regola il diritto ed il procedimento d'elezione del Consiglio di fondazione. Esso è emanato dal Consiglio di fondazione.

² Questo elegge tra i suoi membri il presidente con la maggioranza semplice. La durata della carica di presidente è tacitamente rinnovata se non è richiesta una nuova elezione da parte del Consiglio di fondazione o da parte del presidente.

³ Il Consiglio di fondazione è composto al minimo da quattro membri. La rappresentanza

dei datori di lavoro e dei dipendenti deve essere paritetica. Nel Consiglio di fondazione i dipendenti ed i datori di lavoro possono farsi rappresentare da persone esterne.

4 Il mandato dei membri è di tre anni. Il mandato inizia ogni volta il 1° gennaio e termina al 31 dicembre. Il mandato termina anticipatamente con la cessazione del rapporto di lavoro presso il datore di lavoro affiliato rispettivamente con lo scioglimento della convenzione di affiliazione del relativo datore di lavoro. In questo caso subentra un sostituto nel Consiglio di fondazione, per la restante durata del mandato.

5 Il Consiglio di fondazione decide su tutti gli ambiti che non sono stati conferiti ad uno o ad altri organi o persone, specificamente alla commissione di previdenza del personale, alla direzione, all'organo di controllo o all'esperto in materia di previdenza professionale, in virtù della legge, degli statuti o dei regolamenti.

6 Il Consiglio di fondazione si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedono. Le riunioni sono convocate dal presidente. Ogni membro può richiedere una convocazione con la presentazione di un ordine del giorno.

7 Il Consiglio di fondazione è atto a deliberare se è presente più della metà dei membri. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti.

Le decisioni del Consiglio di fondazione possono essere prese anche per via circolare. Le decisioni per lettera circolare sono da redigere nel verbale seguente.

Le trattative e le decisioni devono essere iscritte a verbale.

8 I compiti del Consiglio di fondazione sono

- a. La direzione della fondazione
 - definizione della strategia e della politica commerciale della fondazione
 - determinazione dell'organizzazione, i diritti e gli obblighi delle parti interessate nelle parti integranti dei contratti, secondo la convenzione di affiliazione
 - emanazione e modifica delle parti integranti contrattuali e, in caso di necessità, la presentazione alle autorità competenti per la relativa approvazione.
- b. La designazione dell'organo di controllo e dell'esperto in materia di previdenza professionale.
- c. La direzione degli affari. Il Consiglio di fondazione può affidare questi compiti ad una società esterna di comprovate conoscenze specifiche in materia. In questo caso esso conserva unicamente la sorveglianza ed il diritto di impar-

tire disposizioni che comprendono in particolare i seguenti punti

- ricezione del conto annuale e del rapporto d'esercizio della fondazione mediante relativo scarico
 - ricezione dei rapporti dell'organo di controllo
 - ricezione della dichiarazione dell'esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale di svolgere l'attività per la fondazione rispettivamente per i relativi enti di previdenza
 - ricezione dei rapporti degli esperti.
- d. La competenza di decidere sulle adesioni o sulle disdette di convenzioni di affiliazione sono delegate alla direzione. Lo stesso vale per le modifiche delle convenzioni di affiliazione quando esse non sono sottoposte all'approvazione delle competenti autorità.
 - e. La competenza di stipulare contratti quadro per relazioni di deposito o conti con istituti bancari (con o senza mandati di gestione patrimoniale) nell'ambito di Allvor Invest è delegato alla direzione. Contratti quadro per relazioni di deposito o conti presso istituti bancari (con o senza mandati di gestione patrimoniale) nell'ambito di Allvor Standard/Comfort sono stipulati tramite il Consiglio di fondazione.
 - f. Investimenti patrimoniali della fondazione e degli enti previdenziali di Allvor Standard/Comfort: il Consiglio di fondazione può affidare questo compito ad una società esterna di comprovate conoscenze specifiche in materia. In questo caso esso conserva unicamente la sorveglianza ed il diritto di impartire disposizioni nell'ambito del regolamento d'investimento.
 - g. Investimenti patrimoniali degli enti previdenziali Allvor Invest: il Consiglio di fondazione delega questo compito alle rispettive commissioni di previdenza del personale, eccetto la definizione dei criteri di scelta e dei possibili gestori contemplati nel regolamento d'investimento.
 - h. Il Consiglio di fondazione decide su richieste delle commissioni di previdenza del personale che desiderano differire, nell'investimento patrimoniale, dal regolamento d'investimento nell'ambito delle disposizioni legali.
 - i. La definizione e la verifica annuale rispettivamente l'adeguamento delle riserve d'oscillazione in base ai fattori di rischio sui mercati finanziari sono delegati alla direzione.
 - j. Nel caso in cui, per legge, l'adempimento della formazione della commissione di previdenza del personale fosse imposta all'ente di previdenza, il Consiglio di fondazione delega

completamente questo compito alla direzione.

Questa ha la facoltà di incaricare anche terzi.

k. La designazione delle persone con diritto di firma collettiva a due e legalmente valida in rappresentanza della fondazione.

l. La stipulazione di contratti quadro con assicuratori negli ambiti dei rischi.

m. Rappresentanza della fondazione verso l'esterno per le rimanenti competenze del Consiglio di fondazione.

n. Resoconto alle autorità e contatti con essi.

o. Proposte all'autorità competente per modifiche dell'atto di fondazione.

p. Delibera sulla fusione e sullo scioglimento della fondazione e istanza alla competente autorità secondo l'articolo 16 dell'atto di fondazione.

⁹ I compiti e le competenze che, mediante il regolamento d'organizzazione, non sono esplicitamente conferite dal Consiglio di fondazione alla direzione o alla commissione di previdenza del personale, restano di competenza del Consiglio di fondazione.

Art. 4 Commissione di previdenza del personale

¹ La commissione di previdenza del personale è composta dal medesimo numero di rappresentanti dei dipendenti e rappresentanti del datore di lavoro, vale a dire almeno uno per parte.

² I dipendenti eleggono i loro rappresentanti dalla propria cerchia con la maggioranza semplice; le diverse categorie dei lavoratori devono essere prese adeguatamente in considerazione. In caso di parità di voti è eletto il candidato con più anni di servizio. Una persona eletta ha il diritto di rifiutare l'elezione.

³ La durata del mandato della commissione di previdenza del personale è di quattro anni. La rielezione è ammessa. La durata del mandato termina anticipatamente con la cessazione del rapporto di lavoro presso il datore di lavoro affiliato o con le dimissioni del rappresentante del datore di lavoro. In questi casi per la sostituzione, occorre indire una nuova elezione. I rappresentanti del datore di lavoro sono designati dal datore di lavoro.

⁴ La commissione di previdenza del personale informa la direzione sulla propria composizione mediante la trasmissione del verbale d'elezione ed informa inoltre su qualsiasi modifica. I membri sono da designare specificamente come rappresentanti del datore di lavoro o rappresentanti dei dipendenti.

⁵ La commissione di previdenza del personale

elegge tra i suoi membri, per la durata di un anno, il presidente. Egli è designato, alternativamente, tra i rappresentanti dei dipendenti e quelli del datore di lavoro.

⁶ La commissione di previdenza del personale si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono. La riunione è indetta dal presidente o da almeno la metà dei membri con almeno 10 giorni di anticipo. Il presidente ne assume la presidenza. Nel caso egli fosse impedito, un membro è designato ad assumere la presidenza. La commissione di previdenza del personale è atta a deliberare se è presente la maggioranza dei membri.

Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti. In caso di parità dei voti, il voto del presidente vale il doppio.

Le riunioni della commissione di previdenza del personale necessitano del verbale che deve essere trasmesso alla direzione; il Consiglio di fondazione ha la facoltà di visionare tali verbali. Le decisioni per via circolare sono ammesse.

⁷ I compiti della commissione di previdenza del personale di un ente previdenziale sono in particolare:

a. l'approvazione della convenzione di affiliazione con tutte le parti contrattuali integranti

b. l'approvazione di modifiche o lo scioglimento della convenzione di affiliazione tramite il datore di lavoro

c. l'informazione ai dipendenti assicurati ed alla competente cassa di compensazione AVS, rispettivamente alla fondazione istituto collettore LPP inerente lo scioglimento della convenzione di affiliazione

d. la conoscenza, rispettivamente l'accettazione del regolamento di previdenza e la determinazione del piano di previdenza della cerchia delle persone assicurate in cui sono definite le prestazioni ed il finanziamento dei contributi

e. le modifiche del piano di previdenza sono da sottoporre alle direzione

f. il controllo del pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro alla fondazione

g. l'informazione periodica agli assicurati mediante lettera circolare, riunioni o altri adeguati mezzi di comunicazione

h. l'accettazione ed il trattamento di tutte le domande inerenti l'ente previdenziale, richieste, proposte e suggerimenti da parte del datore di lavoro o dei dipendenti

i. la designazione delle persone che, mediante la loro firma legalmente valida, hanno il diritto di rappresentare l'ente di previdenza.

7a Compiti specifici della commissione di previdenza del personale nell'ambito di Allvor Invest:

a. la definizione, la verifica annuale e la sorveglianza della strategia d'investimento e della gestione patrimoniale in base alle disposizioni del regolamento d'investimento. I dettagli sulla gestione patrimoniale, fissati dal Consiglio di fondazione sull'attuazione da parte della commissione di previdenza del personale, sono definiti nel regolamento d'investimento.

Cambiamenti della strategia d'investimento sono da sottoporre alla direzione. Su richiesta, la commissione di previdenza del personale presenta tutta la documentazione necessaria, i verbali e le prove

b. la richiesta alla direzione di un piano di ripartizione per i fondi liberi, in base a criteri riconosciuti e l'approvazione dello stesso

c. l'approvazione del conto annuale del proprio ente di previdenza. Il conto annuale è considerato approvato se non è inoltrata un'obiezione motivata e per iscritto, entro 30 giorni dall'invio

d. l'elaborazione e l'attuazione delle misure di risanamento in caso di copertura insufficiente se questo risulta essere possibile senza il consenso del datore di lavoro

e. la definizione del tasso d'interesse per la remunerazione degli averi di vecchiaia, nel quadro delle disposizioni legali

f. la definizione dell'aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, nel quadro delle disposizioni legali.

8 I membri della commissione di previdenza del personale sono responsabili dei danni che causano al proprio ente previdenziale intenzionalmente o per negligenza. Essi rispondono solidalmente.

Art. 5 Organo di controllo

L'organo di controllo è designato dal Consiglio di fondazione, ogni volta per un anno. Esso è indipendente dalla fondazione e dalla fondatrice, dai membri del Consiglio di fondazione e dalla direzione.

Esso verifica annualmente la direzione degli affari, la contabilità e l'investimento patrimoniale della fondazione e degli enti previdenziali se sono conformi agli statuti, ai regolamenti, alle direttive d'investimento ed alla legislazione. L'organo di controllo inoltra al Consiglio di fondazione un rapporto scritto sui risultati delle verifiche.

Art. 6 Esperto

L'esperto in materia di previdenza professionale secondo l'art. 53 LPP è incaricato dal Consiglio di fondazione. Egli comunica i risultati sulle sue perizie con un rapporto scritto.

Art. 7 Direzione

Le indicazioni seguenti sono a titolo d'esempio. Determinante per i compiti affidati alla direzione è unicamente il relativo contratto stipulato inerente la direzione degli affari.

1 La direzione evade gli affari correnti della fondazione e dei singoli enti previdenziali nel quadro del regolamento d'organizzazione, dell'atto di fondazione, del regolamento d'investimento e segue le direttive emanate dal Consiglio di fondazione.

2 Essa affianca in modo consultivo la commissione di previdenza del personale affinché questa possa adempiere ai propri doveri. La direzione ha la facoltà di incaricare terzi.

3 Essa è l'interlocutrice per tutte le questioni della commissione di previdenza del personale e si occupa di altre questioni legate all'amministrazione.

4 Essa può emanare delle direttive alla commissione di previdenza del personale se una situazione specifica lo richiede.

5 Essa mette a disposizione la documentazione per la verifica sull'efficacia di misure di risanamento – in caso di copertura insufficiente – da parte dell'esperto in materia di previdenza professionale.

6 Essa accoglie rapporti, protocolli, decisioni e richieste, li esamina e, in caso di necessità, trasmette questi documenti a chi di dovere. Essa gestisce i rapporti con le persone assicurate e gli aventi diritto.

7 Essa elabora le mutazioni, redige i bilanci, le fatture, i certificati personali, mette a disposizione i regolamenti e rappresenta la fondazione verso l'esterno, nella forma definita dal Consiglio di fondazione. Comunicazioni da e per la direzione sono considerate anche quali comunicazioni da e per la fondazione.

8 Essa stipula contratti quadro per relazioni di conti e depositi con istituti bancari. Essa definisce, in caso di bisogno, anche la collaborazione con il gestore patrimoniale mediante un accordo quadro di gestione patrimoniale.

9 Essa definisce le riserve di oscillazione in base ai fattori di rischio sui mercati finanziari, li verifica annualmente e, se necessario, provvede ai relativi adeguamenti.

¹⁰ Essa effettua o riceve disdette per la fondazione e può informare direttamente, in caso di scioglimento della convenzione di affiliazione, la cassa di compensazione AVS competente rispettivamente la fondazione istituto collettore LPP, con notifica alla commissione di previdenza del personale.

Art. 8 Datore di lavoro

¹ Ogni datore di lavoro è tenuto ad istituire, per il proprio ente di previdenza, una commissione di previdenza del personale paritetica, ai sensi dell'atto di fondazione.

² Il datore di lavoro garantisce l'attuazione ordinaria dell'elezione della commissione di previdenza del personale.

³ Il datore di lavoro tenuto a notificare le persone facenti parte della cerchia delle persone assicurate e di mettere tempestivamente a disposizione della direzione della fondazione tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l'attuazione della previdenza professionale, in particolare per quanto concerne la determinazione delle prestazioni e dei contributi.

⁴ Il datore di lavoro notifica entro metà gennaio dell'anno corrente i salari annui dell'anno precedente. Le modifiche convenute e già valide per l'anno in corso sono considerate.

⁵ Il datore di lavoro notifica, al più tardi entro 30 giorni dopo esserne a conoscenza, i seguenti casi: entrate, uscite, casi d'inabilità lavorativa, casi di decesso, pensionamenti, cambiamenti di cognomi, stato civile, obbligo di sostentamento, ecc., liquidazione parziale del datore di lavoro, considerevole riduzione dell'effettivo del personale.

⁶ Il datore di lavoro è obbligato ad informare le persone assicurate sui loro diritti d'informazione.

⁷ La fondazione declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze derivanti dall'inosservanza del dovere di notifica e d'informazione o da informazioni e comunicazioni non veritiere. Per i danni che ne derivano risponde unicamente il datore di lavoro.

⁸ Il datore di lavoro si impegna a versare alla fondazione, entro i termini stabiliti, i contributi regolamentari del datore di lavoro e dei dipendenti, i costi amministrativi ed i costi secondo il regolamento dei costi. Qualora il pagamento non avviene tempestivamente, il datore di lavoro è debitore nei confronti della fondazione di un interesse di mora del cinque per cento a decorrere dalla data di diffida. La fondazione ha

la facoltà di esigere per via legale i contributi ed i costi non versati.

⁹ La fattura dei contributi, il regolamento dei costi e le diffide sono considerate accettate se non è inoltrata un'obiezione scritta e motivata entro 20 giorni dall'invio.

Art. 9 Responsabilità

Le persone coinvolte con l'amministrazione, la direzione e il controllo della fondazione o degli enti previdenziali, in particolare i membri delle commissioni di previdenza del personale sono responsabili dei danni causati intenzionalmente o per negligenza alla fondazione o all'ente previdenziale.

Art. 10 Responsabilità

Sono responsabili:

¹ gli attivi dei singoli enti previdenziali unitamente alle prestazioni di rischio derivanti dal relativo contratto d'assicurazione rischio qualora si tratta di impegni dei singoli enti previdenziali. Tra gli enti di previdenza nell'ambito di Allvor Invest non sussiste alcuna solidarietà. Gli enti previdenziali di Allvor Standard/Comfort sono responsabili solidalmente

² l'intero patrimonio della fondazione se si tratta di impegni dell'intera fondazione. E' esclusa qualsiasi altra responsabilità della fondazione.

Art. 11 Modifiche

Tenuto conto dell'art. 5 dell'atto di fondazione, il regolamento d'organizzazione può essere modificato ed esteso in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.

Art. 12 Entrata in vigore

Il regolamento d'organizzazione sostituisce quello del 1° gennaio 2006 ed è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 3 settembre 2009. Esso è entrato in vigore il 1° gennaio 2009.

Allvor Sammelstiftung
Leutschenstrasse 9, Postfach
8807 Freienbach
T 058 589 88 81
F 058 589 89 01

www.allvor.ch, info@allvor.ch

Allvor Sammelstiftung
Zürcherstrasse 66, Postfach
8800 Thalwil
T 058 589 88 81
F 058 589 89 01

Allvor Sammelstiftung
Hintere Bahnhofstrasse 6, Postfach
5001 Aarau
T 058 589 88 82
F 058 589 89 02

Allvor Fondation collective
Rue de Morges 24
1023 Crissier
T 058 589 88 83
F 058 589 89 03

Allvor Fondazione collettiva
Viale Stefano Franscini 16
6900 Lugano
T 058 589 88 84
F 058 589 89 04